

Abstract. *Il Tribunale di Perugia, accertata la qualità di consumatore in capo all'opponente, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo e fissato un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al Tribunale territorialmente competente del luogo di residenza del consumatore opponente ex art. 66-bis del d.lg. 6 settembre 2005, n. 206.*

La presunzione di vessatorietà della clausola che, nel contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, stabilisce come sede del foro competente sulle controversie, località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, secondo quanto statuito dall'artt. 33, comma 2, lett. u del d.lg. 6 settembre 2005, n. 206, può essere superata, non solo con la semplice specifica approvazione per iscritto della clausola, secondo quanto previsto dall'art. 1341 c.c., ma, ex art. 34, comma 4, del d.lg. n. 206 del 2005, con la prova (il cui onere incombe sul professionista secondo il comma 5 del medesimo art.) dello svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore riguardo alla stessa clausola.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. (...) ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. (...) R.G.
promossa da

(...). (C.F.: --omissis--) rappresentata e difesa, per mandato allegato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. (...) ed elettivamente domiciliata in (...) presso lo studio dell'Avv. (...)
Opponente

nei confronti di

(...) S.p.a. e per essa quale mandataria (...) S.p.a. (C.F.--omissis--), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per mandato generale alle liti a rogito Notaio (...) rep. N. 67559 del 16.9.2010 dall'Avv. (...) presso il cui studio (...) è elettivamente domiciliata.

Opposta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

(*Omissis*)

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1 Con decreto ingiuntivo n. 1642/2015, datato 3.7.2015 e depositato il 9.7.2015 il Tribunale di Perugia ingiungeva a (...) e a (...), quest'ultima sino alla concorrenza dell'importo garantito di euro 31.350,00, di pagare a (...) S.p.a. e per essa alla sua mandataria (...) S.p.a. la somma di euro 32.650,21 oltre interessi legali dal 17.3.2015 al saldo e spese del procedimento monitorio. La società ricorrente ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto a titolo di saldo debitorio del contratto di finanziamento chirografo per originari euro 31.349,99 sottoscritto in data 27.1.2010 e del contratto di conto corrente n. --omissis--.

1.2 Avverso tale decreto ingiuntivo notificato il 29.7.2015 (...) ha proposto opposizione con atto di citazione notificato il 22.9.2015, iscrivendo la causa a ruolo in data 5.10.2015, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia essendo competente, quale foro del consumatore il Tribunale di Bergamo Nel merito eccepeva la nullità del contratto di mutuo sottoscritto

da (...) in data 27.1.2010 in quanto la somma mutuata era andata ad estinguere anticipatamente un precedente mutuo sottoscritto in data 29.10.2007 e ciò pur trattandosi di un mutuo di scopo da destinarsi a credito di esercizio. L'opponente deduceva, inoltre, la propria liberazione *ex art.* 1956 c.c. in quanto la Banca opposta avrebbe concesso ulteriore credito al mutuatario pur essendo a conoscenza della precaria situazione economica dello stesso e, in ogni caso, la limitazione della propria garanzia all'importo di euro 11.448,69 pari all'importo del mutuo al netto di quanto utilizzato per coprire il mutuo precedente essendo peraltro la garanzia fideiussoria prestata con esclusivo riferimento al contratto di finanziamento e non al contratto di conto corrente. In ragione di ciò l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni "1. Accertare e Dichiarare, nei confronti della opponente (...) la incompetenza, *rationae territorii*, dell'adito TRIBUNALE DI PERUGIA in favore del TRIBUNALE DI BERGAMO, per le ragioni spiegate *in limine litis*; 1.1 Revocare per l'effetto il Decreto Ingiuntivo nei confronti della opponente opposto per incompetenza territoriale;

2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite;

In via gradata e nel merito, rigettare, laddove richiesta, la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente per le motivazioni compiutamente spiegate in atti;

Nel merito, in principalità,

1. Accertare e Dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 c.c., anche *ex officio*, la nullità del contratto di mutuo del 27.01.2010 per difetto di causa e/o per nullità della causa o comunque per causa illecita, per le causali e motivazioni illustrate in narrativa, adottando tutti i provvedimenti connessi e conseguenti che l'On. Tribunale riterrà opportuno;

In via gradata,

2. Accertare e Dichiarare simulato il contratto di mutuo del 27.01.2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 c.c., ed in quanto tale privo di effetti per le parti, adottando tutti i provvedimenti connessi e conseguenti che l'On. Tribunale riterrà opportuno;

3. Ritenere nullo e/o invalido e/o privo di effetti l'impegno fideiussorio del 27.01.2010 della opponente Ma. in violazione dell'art. 39 TUB, comunque dichiararlo estinto a tutti gli effetti di legge,

- RITENERE nulla, invalida, inefficace, e senza effetti la fideiussione prestata dalla opponente e Liberarla dagli obblighi da essa derivati, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956 c.c.

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite e con attribuzione al sottoscritto procuratore.

In via ulteriormente gradata

- Limitare l'impegno del garante alla somma di euro 11.448,69, pari alla somma esatta del mutuo, e ritenere l'obbligo della (...) residuo alla somma di euro 2.320,9 differenza di quella già versata dal debitore;

- In ogni caso, sempre in via gradata,

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1953 c.c., Condannare il debitore(...), già nella qualità di (...), residente in (...), a tenere indenne la opponente di tutte le conseguenze negative del presente giudizio, condannandolo a pagare alla (...) quanto questa dovesse essere tenuta a pagare alla Banca opposta, obbligandolo altresì a prestare le garanzie necessarie per assicurare il soddisfacimento delle ragioni di regresso della opponente'.

1.3 (...)S.p.a. e per essa la mandataria (...) S.p.a. si costituiva in giudizio alla prima udienza di comparizione del 22.2.2016 contestando l'opposizione avversaria e le conclusioni in essa rassegnate deducendo, con riferimento alla eccezione di incompetenza territoriale, che la natura professionale del finanziamento chirografario oggetto di garanzia fideiussoria comportava che anche la garanzia prestata

dall'opponente *per relationem* dovesse essere considerata tale con esclusione, quindi, dell'applicazione della disciplina consumeristica. L'opposta a tal fine rilevava che la garanzia fideiussoria prestata dall'opponente non potesse essere qualificata come contratto autonomo di garanzia contestando la eccepita nullità del mutuo, non essendoci alcuna prova che le somme mutate con il contratto stipulato in data 27.1.2020 fossero andate ripianare le passività del precedente finanziamento concesso in data 29.10.2007. L'opposta contestava inoltre l'operatività delle disposizioni previste all'art 1956 c.c. non avendo l'opponente assolto il proprio onere informativo circa le condizioni patrimoniale del soggetto garantito così come previsto dall'art. 5 delle condizioni generali relative al contratto fideiussorio . Per questi motivi l'opposta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “.....) in via pregiudiziale: Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia, in favore del Tribunale di Bergamo, per i motivi indicati in comparsa; b) in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto D.I. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione b) nel merito, in via principale: respingere l'opposizione proposta dall'attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 1642/2015 per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto, confermare il medesimo in ogni sua parte. c) nel merito, in via subordinata: condannare comunque l'attrice opponente al pagamento della somma che verrà ritenuta dovuta in favore della società convenuta anche all'esito dell'istruzione probatoria che verrà svolta. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite

1.4 Espletati gli incombeni preliminari, all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 22.2.2016 con successiva ordinanza riservata del 27.2.2016 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto nonché i termini di cui all'art 183, 6° comma c.p.c. Con successivo ordinanza riservata del 13.7.2016 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni rigettandosi la richiesta di Ctu formulata dall'opponente. Seguivano quindi alcuni rinvii e con comparsa di costituzione depositata in data 18.11.2019 si costituiva in giudizio, ex art 111 c.p.c., (...) S.r.l. e per essa la sua procuratrice (...) S.r. quale cessionaria del credito vantato da (...) S.p.a. riportandosi a tutti gli scritti difensivi della società cedente. All'udienza a trattazione scritta del 14.7.2021 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c

La domanda proposta dall'odierna opposta (...) S.r.l. e per essa la sua procuratrice (...) S.r. quale cessionari di (...) S.p.a. con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo è volta ad ottenere il pagamento del saldo debitorio derivante dal contratto di conto corrente n. --omissis-- del 19.0.4.2006 e del contratto di mutuo chirografario del 27.1.2010 stipulati con la (...) e garantito, quanto al contratto di mutuo, con atto di fideiussione fino a concorrenza dell'importo di euro 31.350,00 rilasciata da (...) in data 27.1.2010 (doc.ti da 3 a 10 fascicolo della fase monitoria)

Ciò premesso l'opponente ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo chiedendo, conseguentemente, la nullità del medesimo, ed indicando, quale giudice competente, il Tribunale Bergamo assumendo di essere consumatore e di avere la residenza nel circondario di detto Tribunale. A tal proposito, si deve premettere che, con riguardo alla competenza territoriale, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si devono distinguere due aspetti: uno riguardante la competenza, funzionale ed inderogabile, stabilita dall'art. 645 c.p.c., che individua, sempre e comunque, il giudice competente a conoscere dell'opposizione al provvedimento monitorio nell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto (cfr. Cassazione civile, sez. unite 8 ottobre 1992 n. 10984; Cassazione civile, sez. unite, 8 ottobre 1992, n. 10985; Cassazione civile, sez. unite, 8 marzo 1996 n. 1835); l'altro, che riguarda la competenza del giudice del monitorio a conoscere della fattispecie dedotta in giudizio e nella ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice

che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo (*ex multis* Cass. 21 agosto 2012, n. 14594; Cass. 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182; Cass. 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. 22 giugno 2005, n. 13353). Secondo l'orientamento prevalente cui si ritiene di dover aderire, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (Cass. 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. 14 luglio 2003, n. 10981), in quanto il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove accerti l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento monitorio, deve dichiararne la nullità, con ciò esauendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione, e le parti devono riassumere la controversia relativa al merito dinanzi al giudice territorialmente competente, il quale, ferma la nullità dell'ingiunzione, è chiamato a pronunciare sulle pretese reciprocamente dedotte in giudizio dalle parti.

In generale si osserva, inoltre, che la individuazione del foro competente deve avvenire sulla base della domanda, secondo il principio espresso dall'art. 10 c.p.c. che, sebbene dettato per la competenza per valore, costituisce espressione di un principio generale, applicabile ad ogni specie di competenza. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che “la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, la quale fissa l'oggetto della controversia, e non in base alle contestazioni sollevate dal resistente sugli elementi posti a fondamento della domanda (Cass. 26 settembre 1995 n. 10188), né in base all'indagine di merito che il giudice deve poi compiere per la decisione (Cass. 7 settembre 1993 n. 9929): fatti, questi, che assumono rilievo ai fini della decisione, e non dell'individuazione del giudice competente. (Cass. 16404/2005), ribadendo più recentemente che “la verifica in ordine alla competenza va compiuta in relazione ai fatti e negozi allegati dall'attore con la domanda, che il giudice può, ai soli fini della competenza, qualificare giuridicamente, non anche accertarne nel merito l'insussistenza, spettando tale cognizione al giudice competente' (Cass. 10010/2014).

Per quanto attiene ai contratti conclusi dal consumatore, tale intendendosi secondo la definizione contenuta all'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice del Consumo la - persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta', l'art. 66 bis di detto Codice indica come fori del consumatore quello della residenza o del domicilio entrambi inderogabili. La disgiuntiva “o” implica evidentemente un'alternatività, per cui entrambi quei fori sono fori del consumatore, inderogabili e tali da vincere la previsione dei fori di cui all'art. 20 c.p.c. (v. sul punto l'ordinanza 7 maggio 2011, n. 10832, confermata dalla ordinanza del 12 gennaio 2015, n. 181).

Per quanto concerne il foro del consumatore la Suprema Corte ha osservato che “..... sul tema della natura del foro del consumatore, la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice afferma che si tratta di foro esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti, giusta la previsione dell'art. 33, secondo comma, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, e che la prova di tale circostanza costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un *prius* logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (tra le molte, Cass. 26/09/2008, n. 24262; Cass. 10/07/2013, n. 17083; Cass. 12/03/2014, n. 5703; Cass. 12/01/2015, n. 181)' (ordinanza n. 1951 del 25.1.2018).

La Corte ha, infine, chiarito un ulteriore aspetto, rilevante nel caso di specie, osservando che “non vi sono dubbi che la disciplina applicabile è quella del Codice del Consumo, per cui la posizione da prendere in esame è quella del consumatore e non quella del professionista, avendo il primo (...) il diritto ad un processo che si svolga presso il giudice di prossimità; la norma di riferimento è il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 66 bis, relativa al foro esclusivo ed inderogabile con la conseguenza che, ai sensi del precedente art. 33, comma 2, lett. U), del medesimo D.Lgs. è prevista la vessatorietà delle cause sottoscritte in deroga a tale principio;

pertanto “in tema di controversie tra consumatore e professionista, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), (cd. Codice del consumo) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto, ma sull’individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide l’accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche, come nella specie, dell’eventuale non coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva” (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23979 del 25/11/2010, Rv. 615111 - 01); pertanto la situazione rilevante è quella esistente al momento della proposizione della domanda, non avendo alcun rilievo la residenza riferita al momento della conclusione del contratto, poiché la tutela del consumatore si realizza attraverso la prossimità del giudice al luogo di residenza del contraente, mentre il luogo di conclusione del contratto potrebbe, come nel caso di specie, attribuire maggiore tutela alla posizione del professionista presso il cui ufficio il contratto è stato concluso” (Cass. 11389/2018).

A tale riguardo la società opposta ha contestato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente limitandosi a dedurre che i contratti di conto corrente e di finanziamento erano stati sottoscritti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale esercitata dalla ditta individuale debitrice principale e che in ragione di ciò la garanzia fideiussoria in quanto accessoria al contratto di finanziamento doveva parimenti esser qualificato, *per relationem*, atto stipulato da un professionista con esclusione della disciplina consumeristica.

Tanto precisato, in ordine alla eccezione formulata dall’opponente, deve essere valutato in primo luogo se detta garante persona fisica, sia qualificabile come consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, con conseguente applicazione della relativa disciplina come sostenuto opponente, o non come viceversa affermato dalla società convenuta opposta. Ritene questo giudice che, alla luce della evoluzione legislativa in materia e del relativo dibattito giurisprudenziale e dottrinale si debba fare riferimento al soggetto-persona fisica che presta la garanzia essendo superata la fondatezza del criterio del c.d. professionista di riflesso o di rimbalzo secondo il quale è all’obbligazione garantita che dovrebbe riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore del garante. A tale proposito secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, è stata ritenuta operante l’esclusività del foro del consumatore con riferimento al contenzioso tra banca e fideiussore non

professionista, ancorché l'obbligato principale avesse assunto il debito garantito per lo svolgimento di attività d'impresa)." (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 742 del 16/01/2020; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27618 del 03/12/2020).

Tanto chiarito, ritiene questo giudice che non sia stato né dedotto né sia stata fornita alcuna prova che l'opponente svolga attività imprenditoriale e professionale o che nel rilascio della garanzia fideiussoria in esame abbia agito per scopi inerenti all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 nel definire cosa si intenda per "consumatore o utente". A tale riguardo nella visura camerale della debitrice principale (...). prodotta dalla società opposta (doc. 1 fascicolo della fase monitoria) non risulta che l'opponente abbia mai avuto alcun incarico o svolto alcuna attività per detta ditta individuale.

In applicazione di tali principi e stante le emergenze processuali, l'opponente appare aver agito quale consumatore, con conseguente applicabilità del foro di cui all'art. 66 bis del D.Lgs. n. 206 del 2005, (Codice del Consumo), qualificato come esclusivo e inderogabile e tale da prevalere anche su altri fori speciali.

Nel caso di specie viene, inoltre, in rilievo anche la tutela accordata dal Codice del Consumo di cui all'art. 33 comma 2 lett. u) dovendosi escludere che tale foro sia stato validamente derogato dalle parti in favore del Tribunale di Perugia *ex* art. 13 del contratto di fideiussione (doc. 7 fascicolo della fase monitoria) in quanto nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova e posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34 (Cassazione civile sez. VI, 28/04/2020, n.8268).

Nel caso *de quo* non è stata né dedotta né fornita alcuna prova dell'avvenuta trattativa individuale tra il fideiussore e la banca garantita avendo la Corte di Cassazione osservato come "Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga a/la competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34").

Attesa l'inderogabilità del foro del consumatore, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Perugia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della opponente, essendo competente il Tribunale di Bergamo nel quale è ricompreso il comune di Gorle presso la quale l'opponente risulta residente sin dal 28.8.2014 a seguito di trasferimento dal comune di Bonate sotto (Bg) presso il quale è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto (doc.ti 5 e 6 fascicolo dell'opponente).

Sul punto in questione la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 14090 del 8.7.2016 ha precisato che :-
.....la competenza deve essere regolata, in applicazione del principio generale posto dall'art. 5 c.p.c., in base alle norme in vigore alla data di inizio della causa, e non a quella di conclusione del contratto dal quale derivano le obbligazioni controverse (cfr. S.U. n. 14669/03'

Per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e deve essere fissato un termine entro il quale le parti devono riassumere la causa innanzi il Tribunale competente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.

In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte convenuta - opposta è tenuta a rimborsare all'opponente le spese processuali del presente giudizio di opposizione, così come liquidate in dispositivo in conformità al D.M. 55/2014.

PQM

Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando

- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Perugia n. (...), datato 3.7.2015, depositato in data 9.7.2015, che viene revocato;
- fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Bergamo;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta - opposta a rimborsare all'Avv. (...) dichiaratosi antistatario le spese processuali che liquida in euro 311,20 per spese ed euro 6.000,00 per onorari oltre spese generali IVA e CI come per legge.

Perugia, 22 novembre 2021

Depositata in cancelleria il 03/12/2021